

Pieve di Soligo, 19.01.2024

#### Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2023); decreto "milleproroghe" (D.L. n. 215/2023, pubblicato nella G.U. n. 303 del 30/12/2023); altre novità

#### **INDICE:**

"Super deduzione" per nuove assunzioni	S
Abrogazione dell'ACE	
Attivazione del bonus "acqua potabile"	11
Auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori	12
Bonus asili nido	
Bonus pubblicità	
Clausola di salvaguardia per chi non ha concluso i lavori	9
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL	6
Deduzione costi di ricarica elettrica auto	11
Diminuzione di € 260 delle detrazioni	10
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE	8
Esenzione IMU per immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali	5
Fringe benefit 2024 Aumento della soglia di esenzione	7
Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano	
Indicazione del CUP nelle fatture	8
Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"	5
Investimenti 4.0 e ordinari agevolati	
Limite contanti invariato	12
Locazioni brevi - Aumento dell'aliquota della cedolare secca	4
Modifica aliquote per scaglioni di reddito	10
Novità in tema di interpello	12
Nuove aliquote per IVIE	ε
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali	7
Obbligo di fattura elettronica per i soggetti minimi/forfettari e per gli enti non commerciali	11
Plusvalenze da cessione fabbricati oggetto di interventi con superbonus	3
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni	ε
Proroga del divieto di emissione della fattura elettronica per gli operatori sanitari	8
Regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino	
Restringimento delle tipologie di interventi agevolabili con il bonus 75%	9
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni	3
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione	5
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione	5

<u>Legge di bilancio 2024</u>: Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024 (tutti i riferimenti ai commi, sono compresi nell'art. 1 della Legge in oggetto).

Argomento	Descrizione
Regolarizzazione delle rimanenze	Le imprese possono regolarizzare le rimanenze iniziali di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È infatti prevista la facoltà:
iniziali di magazzino	<ul> <li>sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li> </ul>
(commi 78/85)	<ul> <li>sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.</li> </ul>
	Ambito temporale
	La facoltà di regolarizzazione delle rimanenze iniziali riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023
	( <u>l'anno 2023</u> per i soggetti "solari"). Si tratterà quindi di rettificare il maggiore o minore valore <u>esistente</u>
	all'01.01.2023 (o all'inizio dell'esercizio "a cavallo", in caso di esercizio "non solare"), rispetto a quello
	indicato in sede di apertura dei conti.



Argomento	Descrizione
segue	Soggetti interessati
	Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa; dovrebbero essere escluse le imprese in contabilità semplificata ed i forfettari (si attende conferma dall'Agenzia Entrate su questo tema).
	Ambito oggettivo
	L'adeguamento può riguardare le rimanenze:
	<ul> <li>dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;</li> <li>delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.</li> </ul>
	Sono, invece, <u>escluse</u> le rimanenze relative:
	<ul> <li>alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;</li> <li>alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.</li> </ul>
	Modalità di adeguamento
	L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
	<ul> <li><u>l'eliminazione delle esistenze iniziali</u> di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li> <li><u>l'iscrizione delle esistenze iniziali</u> in precedenza <u>omesse</u>, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.</li> </ul>
	Operazioni contabili
	L'operazione può essere ricondotta ai criteri previsti dal documento OIC 29 in materia di correzione di errori contabili. L'importo della rettifica (positivo o negativo) delle giacenze iniziali, se ritenuto rilevante, si iscrive sul saldo di apertura del Patrimonio netto, ad esempio tra gli utili portati a nuovo, nella voce "A.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo". Il Patrimonio netto di apertura dovrà essere, quindi, ridotto, nell'ipotesi di eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure aumentato, nell'ipotesi di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse; in contropartita si modifica l'importo nella voce di stato patrimoniale CI (rimanenze).
	Se invece l'importo si ritiene non rilevante, la rettifica non impatta sul PN inziale, ma in conto economico come sopravvenienza (passiva o attiva), avendo come contropartita sempre la voce CI di SP.
	Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali
	Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
	<ul> <li>a) dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media <sup>1</sup> riferibile all'anno 2023, all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato, ad un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;</li> </ul>
	b) di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra: a) il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (si tratta dello stesso ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato); b) il valore del bene eliminato.
	Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali
	In questo caso, si deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero nuovo valore iscritto.
	Modalità di adesione
	L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").
	Termini di versamento
	Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l'aliquota media IVA è ottenuta (tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali) dal rapporto tra: a) l'IVA relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; b) il volume d'affari.



Argomento	Descrizione
segue	<ul> <li>la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.</li> </ul>
	Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP
	L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP. <b>Effetti dell'adeguamento</b>
	La regolarizzazione non rileva ai "fini sanzionatori di alcun genere" <sup>2</sup> .
	I valori risultanti dall'adeguamento:
	<ul> <li>sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;</li> <li>nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.</li> </ul>
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) (commi 52-53)	Viene nuovamente prorogata la possibilità di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili). Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
	Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
	Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, va assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
	Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva  La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
	Versamento dell'imposta sostitutiva L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
	<ul> <li>per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;</li> </ul>
	<ul> <li>oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.</li> <li>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</li> </ul>
Plusvalenze da cessione fabbricati oggetto di interventi	A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.
con superbonus (art. 1 co. 64 - 66)	In pratica, <u>nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori</u> agevolati con il superbonus, la plusvalenza sulla vendita di immobili, diversi da quelli qui sotto indicati, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
	Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
	acquisiti per successione;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si segnala che potrebbero comunque evidenziarsi problematiche in caso di future indagini per reati di natura fallimentare o per quanto riguarda i profili di responsabilità di amministratori, sindaci e/o revisori, in relazione ai bilanci in cui siano state iscritte rimanenze inesistenti, qualora soci e creditori dimostrino di aver subito un danno dall'aver fatto affidamento sui dati di bilancio non corrispondenti al vero.



Argomento	Descrizione
segue	<ul> <li>che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.</li> </ul>
	Modalità di determinazione dei costi inerenti il superbonus effettuato  Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti, che si sommano al costo di acquisto iniziale dell'immobile ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che:
	• se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo"; in tale caso, la plusvalenza va calcolata sottraendo dal valore di vendita il solo costo di acquisto dell'immobile;
	• se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto; in tale caso la plusvalenza si calcola sottraendo dal valore di vendita, il costo di acquisto ed il 50% delle spese effettuate per il superbonus.
	Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
	Applicazione dell'imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%.
Locazioni brevi - Aumento dell'aliquota della cedolare secca	Viene elevata, dal 01/01/2024, l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, ai contratti di locazione breve; è comunque possibile mantenere l'aliquota ordinaria (21%) ma per un solo immobile destinato alla locazione breve e solo se tale unità immobiliare viene individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
al 26% (comma 63)	<u>Locazioni brevi</u> : si definiscono "locazioni brevi" i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo <u>di durata non superiore a 30 giorni</u> , ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, <u>stipulati da persone fisiche</u> , <u>al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa</u> , direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
	Sono assimilati alle locazioni brevi:
	<ul> <li>i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);</li> <li>i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da</li> </ul>
	parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).
	Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
	<ul> <li>a) si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi;</li> </ul>
	b) <u>si applica con l'aliquota del 26%</u> sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
	c) non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.
	Ritenuta del 21% a titolo di acconto
	Nel caso in cui i contratti di locazione breve vengano conclusi tramite intermediari (che possono essere anche soggetti che gestiscono portali telematici), questi ultimi devono operare una ritenuta sul corrispettivo incassato del 21%, versandola poi all'Erario.
	La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF). Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre, quindi, operata a titolo di acconto.



Argomento	Descrizione
Esenzione IMU per immobili posseduti e utilizzati da enti	Sono introdotte alcune norme di <b>interpretazione autentica</b> <sup>3</sup> in relazione all'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali: <b>Esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali</b>
non commerciali	L'esenzione dall'IMU spetta se vi è la compresenza di:
(comma 71)	<ul> <li>un requisito soggettivo, in quanto il soggetto passivo IMU deve qualificarsi come "ente non commerciale" ex art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR;</li> <li>un requisito oggettivo, ossia l'utilizzo dell'immobile, da parte dell'ente non commerciale possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle seguenti attività istituzionali: assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché attività di religione o di culto.</li> </ul>
	Esenzione per gli immobili concessi in comodato
	Viene precisato che la suddetta esenzione spetta anche per l'immobile che l'ente non commerciale proprietario (o titolare di un diritto reale di godimento) concede in comodato, purché:
	<ul> <li>il comodatario sia un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente concedente;</li> </ul>
	<ul> <li>l'ente non commerciale comodatario svolga nell'immobile ricevuto esclusivamente le attività istituzionali predette, secondo modalità non commerciali.</li> </ul>
	Esenzione in assenza temporanea delle attività istituzionali
	Viene altresì precisato che l'esenzione dall'IMU spetta anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali da parte dell'ente non commerciale, purché al contempo:
	<ul> <li>l'immobile risulti comunque strumentale allo svolgimento delle predette attività;</li> <li>il mancato esercizio attuale delle attività istituzionali non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.</li> </ul>
Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"	A decorrere dall'01.03.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni edilizie, salirà dall'8% all'11%. La disposizione riguarderà, quindi, i pagamenti per lavori agevolati con il superbonus, l'ecobonus, il sismabonus, il bonus casa "ristrutturazioni" 50%, il c.d. "bonus barriere architettoniche 75%".
(comma 88)	
Ritenuta sulle	Dall'1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite:
provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione (comma 89)	<ul> <li>dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;</li> <li>dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</li> </ul>
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24 (comma 94)	A decorrere dall'1.7.2024, si prevede un divieto, di compensazione orizzontale <sup>4</sup> nel modello F24, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali <sup>5</sup> e relativi accessori, od accertamenti esecutivi, affidati agli agenti della riscossione <sup>6</sup> , per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (sommando quindi tutti i ruoli).  Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione (cioè se non sono più dovuti pagamenti); di conseguenza, il divieto dovrebbe comunque permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione rateale delle somme iscritte a ruolo, fino a che non abbia pagato tutte le rate.
	Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In quanto norme di interpretazione autentica, tali disposizioni hanno efficacia anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore della nuova interpretazione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le compensazioni "**orizzontali**" che avvengono in F24, riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.); le compensazioni "verticali", invece, riguardano crediti e debiti della stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sono esclusi dal divieto, a titolo esemplificativo, i ruoli inerenti i tributi locali, i contributi previdenziali ed i premi INAIL.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rilevano quindi i ruoli e gli accertamenti esecutivi **a condizione che ci sia stato l'affidamento all'Agente della Riscossione.** Non impediscono quindi la compensazione, i debiti fiscali, ancorché relativi a imposte erariali, non ancora iscritti a ruolo come le comunicazioni bonarie oppure gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti di imposta o gli accertamenti non esecutivi.



Argomento	Descrizione
segue	società ed enti).
	Ricordiamo a tale proposito, che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni -	Sempre con decorrenza <b>01.07.2024</b> , viene ulteriormente esteso, in via generalizzata, <u>l'obbligo di utilizzare i servizi telematici</u> messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") <u>per la presentazione dei modelli F24 contenenti, in genere, compensazioni, a prescindere dalla condizione che il saldo finale sia di importo pari a zero, ovvero sia positivo.</u>
Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia	In particolare si dispone l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
delle Entrate (commi 94/96)	Viene stabilito, quindi e in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
	Decorrenza
	Le nuove disposizioni si applicano, come detto, a decorrere dall'1.7.2024.
	In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL -	Viene introdotto <u>un termine iniziale per la compensazione</u> nel modello F24 (sulle modalità di compensazione, vedi punto precedente) anche dei crediti INPS e INAIL.  Crediti INPS
Introduzione di un termine iniziale	La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:
(commi 97/98)	<ul> <li>dai datori di lavoro non agricoli:         <ul> <li>a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;</li> <li>ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</li> </ul> </li> <li>dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a</li> </ul>
	<ul> <li>decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</li> <li>dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</li> <li>Crediti INAIL</li> </ul>
	La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
	Decorrenza e disposizioni attuative
	La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni (compensazione crediti INPS/INAIL) e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.
Nuove aliquote per IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e IVAFE	Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
	<u>Decorrenza</u> : l'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.
(Imposta sul valore delle attività	Nuova aliquota per l'IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list
finanziarie detenute all'estero)	L'IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".
(comma 91)	



Argomento	Descrizione
DM 20/07/2023:	Ai fini dell'applicazione dell'IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari
uscita della Svizzera	finanziari residenti nella c.d. "black list" di cui al DM 04.05.1999 che reca la lista degli Stati o territori per i
dalla Black list e	quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.
semplificazione nel	In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica
monitoraggio degli	decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFE non potrà riguardare i prodotti
investimenti	finanziari detenuti in Svizzera. Un ulteriore effetto della cancellazione dalla black list è il seguente: per gli
effettuati in Svizzera	investimenti detenuti da contribuenti italiani in Svizzera, non trova più applicazione né la presunzione per
	cui tali investimenti si considerano costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, né il
	raddoppio delle relative sanzioni o dei termini di accertamento, che quindi saranno pari a quelli ordinari.
Fringe benefit 2024	Viene previsto l'incremento temporaneo <sup>7</sup> , <b>per il 2024</b> , della soglia di non imponibilità, per il dipendente,
Aumento della	dei fringe benefit (costituiti di norma da beni e servizi, come buoni spesa, buoni carburante, ecc.) assegnati
soglia di esenzione	ai dipendenti. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:
(commi 16/17)	a) € 1.000 per tutti i dipendenti;
(**************************************	b) € 2.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico <sup>8</sup> ex art. 12 co. 2 del TUIR.
	In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, e quindi verrà tassato,
	l'intero importo (non solo l'eccedenza).
	Rientrano nel suddetto limite, <b>per tutti i dipendenti (con o senza figli)</b> , anche le somme erogate o
	rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
	delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
	delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
	Si ricorda che:
	• il limite di esenzione (€ 1.000 o € 2.000) vale per l'intero periodo d'imposta 2024 (non è quindi riferito
	ai singoli rapporti di lavoro); va perciò verificato quanto il lavoratore abbia eventualmente già percepito
	in precedenti rapporti di lavoro nello stesso anno;
	• l'esenzione dalla tassazione per i dipendenti, nei citati limiti, non è condizionata dal requisito di
	concessione dei benefit alla "generalità o categoria di dipendenti".
	Si segnala che <u>non</u> è stato prorogato per il 2024 il "bonus carburante" con un plafond specifico di € 200.
Obbligo di	Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il
assicurazione per	<b>31.12.2024</b> , <b>per le imprese</b> tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
rischi catastrofali	con sede legale in Italia;
per imprese residenti e stabili	aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.
organizzazioni	L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515
di imprese non	ss. L. 234/2021.
residenti	La polizza copre i danni:
(commi 101/111)	a) relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati.
(committee)	impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
	b) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
	(sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Non rientrano nel perimetro di copertura eventi
	naturali diversi, quali i danni da grandine.
	Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o
	agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste
	in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
	Condizioni del contratto
	Le compagnie assicurative devono applicare:
	un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
	premi proporzionali al rischio.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> i datori di lavoro provvedono all'attuazione dei nuovi limiti, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti; detta informativa va data entro il termine del 2024 (non necessariamente prima dell'attuazione operativa della norma)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La maggiorazione del limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli; l'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi: in tal caso ciascun genitore potrebbe fruire della soglia di 2.000,00 euro, per un totale quindi di 4.000,00 euro a famiglia.



Argomento	Descrizione
segue	Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.
	Decreto attuativo
	Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.
Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del	Al fine dell'immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.
(comma 93)	La richiesta di immatricolazione o voltura deve essere corredata di copia del modello F24 "Elementi Identificativi" (c.d. "ELIDE") recante, per ciascun mezzo di trasporto il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.
	In merito alle importazioni, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale che attesti l'assolvimento dell'IVA e contenga il riferimento all'eventuale utilizzazione del plafond da parte dell'importatore.
Indicazione del CUP nelle fatture per acquisti soggetti ad agevolazioni pubbliche	A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP), riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. In caso di fatture emesse
(comma 479) D.L. 13/2023 art. 5	prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche
Bonus asili nido (comma 177)	Il "bonus asili nido" è un contributo (pari ad un importo base di € 1.500) per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Tale importo base è incrementato di € 1.500 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro e di € 1.000 per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001,00 euro fino a 40.000,0.
	La nuova disposizione aumenta l'incremento del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. "bonus secondo figlio"), a € 2.100,00.
	Il bonus è erogato direttamente dall'INPS su domanda del genitore, via web tramite l'apposito servizio on line oppure tramite i Patronati.
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE	Ai fini della determinazione dell'ISEE, si dispone l'esclusione, fino al valore complessivo pari a € 50.000,00 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. L'attuazione della nuova disposizione sarà efficace dopo l'aggiornamento del regolamento di cui al DPCM n.159/2013, quindi tutte le dichiarazioni sostitutive a fini Isee presentate a
(comma 183)	partire da gennaio 2024 dovranno continuare a comprendere, insieme al resto, anche i titoli di Stato e i prodotti finanziari con garanzia statale, fino all'aggiornamento predetto.

### Decreto "milleproroghe"

Proroga del divieto di emissione della fattura elettronica per gli operatori sanitari	Viene disposta la proroga, anche per il 2024, del <u>divieto di emissione di e-fattura verso persone fisiche</u> , per gli operatori sanitari. La disposizione è confermata al fine di garantire la tutela dei dati personali dei pazienti; gli operatori sanitari sono sempre tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.  Al paziente, quindi, va consegnata una copia della fattura in formato cartaceo o anche su supporto informatico, ad esempio in formato .pdf, .jpg, .doc ecc., consegnata via e-mail, web, app o altri strumenti
(art. 3 c. 3)	informatici.  Si ricorda invece che per le fatture emesse a clienti con partita iva, rimane l'obbligo di emettere fattura elettronica, con il divieto però di indicare nel tracciato i dati dei pazienti.



#### Decreto "superbonus" (D.L. n. 212/2023 del 29/12/2023, entrato in vigore il 30/12/2023)

Clausola di salvaguardia per chi non ha concluso i lavori entro il 31/12/2023 art. 1

Restringimento delle tipologie di interventi agevolabili con il bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche Viene introdotta una "clausola di salvaguardia" per coloro che non riescono a completare i lavori con superbonus, sulle spese relative a stati di avanzamento dei lavori effettuati, nel rispetto delle condizioni poste dal co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, entro il 31.12.2023. Perciò, la detrazione spettante per gli interventi superbonus, per la quale si è optato per la cessione o per lo sconto in fattura, sulla base di Stati Avanzamento Lavori (non quindi per acconti) effettuati fino al 31.12.2023, non sarà oggetto di recupero. Non vengono quindi modificate le percentuali e le modalità di fruizione vigenti del superbonus.

Viene prevista la possibilità di beneficiare del bonus eliminazione barriere architettoniche al 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, per i soli interventi (se le spese sono sostenute dal 30/12/2023) aventi per oggetto esclusivamente "scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici". Non è più quindi possibile far rientrare nelle spese agevolate, quelle relative agli infissi, i servizi igienici, la sistemazione della pavimentazione e l'adeguamento dell'impianto elettrico nonché interventi di automazione degli impianti (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Viene inoltre disposto il <u>blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura</u> alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024; tuttavia, cessione e sconto rimangono possibili per i seguenti soggetti:

- a) condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a patto che il contribuente rispetti questi tre requisiti:
  - sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
  - l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  - abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, a meno che nel nucleo familiare del contribuente ci sia una persona con disabilità accertata in base all'articolo 3 della legge 104/1992.

Viene infine previsto <u>un regime transitorio di salvaguardia</u>, per i contribuenti che sulla base delle norme <u>in vigore prima dell'approvazione del DL 212/2023</u>, <u>si aspettavano di poter beneficiare del bonus barriere</u>, secondo cui la riduzione delle tipologie di lavori agevolabili, l'obbligo di asseverazione e il blocco delle cessioni <u>non si applicano</u> agli interventi di abbattimento di barriere architettoniche per i quali **entro il 29 dicembre 2023** il committente abbia alternativamente:

- a) presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario);
- b) per gli interventi per i quali non è richiesto un titolo abilitativo:
  - i. siano già iniziati i lavori;
  - se i lavori non sono ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Gli interventi, in ogni caso e per tutti i contribuenti, dovranno rispettare i requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, come da apposita **asseverazione** rilasciata dai tecnici abilitati.

I pagamenti devono avvenire con il cosiddetto bonifico "parlante", come in occasione del pagamento delle spese degli interventi agevolati per gli altri bonus edilizi.

#### **ALTRE NOVITA'**

"Super deduzione" per nuove assunzioni nel 2024<sup>9</sup> Viene introdotta una maggiorazione del costo (incrementale) del lavoro, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che potrà essere dedotta dai ricavi sia delle imprese<sup>10</sup> che dei professionisti; sono esclusi i soggetti forfettari.

D. Lgs. 216/2023, art. 4

L'agevolazione consiste nella maggiorazione (ai fini della determinazione del reddito aziendale) del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20% del "costo riferibile all'incremento occupazionale" (calcolato come sotto indicato ai punti b/c). Si tratta quindi di un extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione e opera ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi. Un prossimo decreto ministeriale stabilirà le disposizioni attuative della nuova agevolazione.

#### Condizioni

Per usufruire dell'agevolazione è necessario che:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Letteralmente, nella legge si parla di "esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2023", quindi, per i soggetti "solari", il 2024

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Società di capitali, società di persone, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali



segue	a) i soggetti abbiano esercitato l'attività, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, per
	almeno 365 giorni;
	b) si rilevi un incremento occupazionale ovvero che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente
	occupato nel 2023; <sup>11</sup> c) in presenza di incremento occupazionale come sopra indicato, il costo di tale incremento (da assumere per calcolare il 20%) dovrà essere pari al minore importo tra:  o quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti  l'incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9. Conto economico <sup>12</sup> ) rispetto a quello relativo all'esercizio 2023; d) il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
	ESEMPIO
	L'Azienda presenta i seguenti dati:
	<ul> <li>nel 2023, presenta n. 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, con un costo in bilancio al 31.12.2023 pari a 500.000 euro;</li> <li>nel 2024, sono assunti n. 2 dipendenti a tempo indeterminato, costo pari a 100.000 euro;</li> <li>al 31.12.2024 i dipendenti sono n. 11 (quindi con un incremento di 1 rispetto al 2023) e il costo complessivo in bilancio 2024 è di 550.000 euro (con un incremento di 50.000 rispetto al 2023).</li> </ul>
	<ul> <li>l'agevolazione è pari a 10.000 euro (20% del minore tra 100.000 e 50.000).</li> </ul>
	Se i lavoratori nuovi assunti appartengono ad alcune categorie "svantaggiate", l'agevolazione viene ulteriormente maggiorata di un coefficiente che verrà stabilito successivamente dall'apposito decreto già citato. Si tratta, ad esempio, di:
	<ul> <li>lavoratori "molto svantaggiati" (lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle particolari categorie di "lavoratore svantaggiato" come ad esempio avere almeno 50 anni di età o non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale, ecc.);</li> <li>persone con disabilità;</li> </ul>
	<ul> <li>donne con almeno due figli minori o donne vittime di violenza;</li> <li>giovani ammessi all'incentivo all'occupazione;</li> <li>soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.</li> </ul>
Modifica aliquote per scaglioni di reddito e delle detrazioni	Per l'anno 2024, le aliquote per scaglioni di reddito sono ridotte da 4 a 3; in particolare, l'aliquota del 23% è applicabile fino a € 28.000 (anziché fino a € 15.000). Restano invariati gli altri due scaglioni superiori (aliquota del 35% per redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000; del 43% per redditi oltre € 50.000).
D. Lgs. 216/23, art. 1	Sempre per l'anno 2024, il valore della detrazione per i redditi di lavoro dipendente non superiori a € 15.000 è aumentato da € 1.880 a € 1.955.
Diminuzione di € 260 delle detrazioni spettanti per il 2024	Per l'anno 2024 viene prevista una riduzione di € 260 della detrazione complessivamente spettante, relativa ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo¹³ superiore a € 50.000.
D. Lgs. 216/2023, art. 2	<ul> <li>Verranno quindi ridotte di € 260 le detrazioni derivanti dai seguenti importi:</li> <li>oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%¹⁴, fatta eccezione per le spese sanitarie</li> <li>erogazioni liberali in favore dei partiti politici</li> <li>premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi</li> </ul>

11 L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Per i soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, si assumono le corrispondenti voci di costo del personale

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> il reddito complessivo viene assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> ad esempio, gli interessi pagati su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, spese per l'istruzione universitaria e la frequenza scolastica, spese veterinarie, spese funebri, ecc.



#### Abrogazione dell'ACE (aiuto alla crescita economica) D. Lgs. 216/2023, art. 5

L'ACE è una agevolazione che consiste nella detassazione di una parte del reddito (di società e ditte individuali in contabilità ordinaria), proporzionale agli incrementi del patrimonio netto derivanti da conferimenti in denaro dei soci od accantonamenti di utili a riserva, al netto delle distribuzioni di riserve pregresse ai soci.

Il D.lgs. in oggetto abolisce tale agevolazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Si tratta, quindi del:

- periodo d'imposta 2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- periodo d'imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi "a cavallo".

Sarà comunque possibile continuare a utilizzare le eccedenze, rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito, "sino ad esaurimento dei relativi effetti" e quindi senza limitazioni di carattere temporale.

Si ricorda che dal 01/01/2024 tutti i soggetti che in precedenza non avevano ancora l'obbligo di

#### Obbligo di fattura elettronica per i soggetti minimi/forfettari e per gli enti non commerciali, dal 01/01/2024

emettere fatture elettroniche (tra cui i restanti soggetti forfettari non già obbligati e gli enti non commerciali aderenti al regime speciale della L. 398/91), sono soggetti all'emissione delle fatture non più in formato cartaceo ma solamente in formato elettronico.

Da tale obbligo, deriva anche la seguente ulteriore procedura, da effettuare sempre in modalità telematica, in caso di vendite all'estero o di acquisti dall'estero:

Obbligo di comunicare i dati delle fatture da/verso l'estero, e dell'eventuale integrazione iva

- telematica, <u>in caso di vendite all'estero o di acquisti dall'estero</u>:

  a) comunicare all'Agenzia Entrate, in modalità telematica, i dati delle operazioni attive e passive relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso/da soggetti**
- non stabiliti nel territorio dello Stato (salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche);<sup>15</sup>
   b) contestualmente al punto precedente, e solo qualora il soggetto italiano effettui acquisti dall'estero per i quali si applica il regime dell'inversione contabile (reverse charge), egli dovrà
- integrare l'operazione con l'iva "italiana" <sup>16</sup>, versandola poi tramite il modello F24;

  La comunicazione dei dati e dell'eventuale integrazione della fattura con l'iva italiana, ("ex esterometro") di cui ai due punti precedenti, viene effettuata utilizzando lo stesso tracciato ".xml" delle
- fatture elettroniche, ma inserendo alcuni specifici codici "tipo documento":

   TD17 ("Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"), nel caso di servizi ricevuti;
- TD18 ("Integrazione per acquisto di beni intracomunitari"), per acquisti intracomunitari di beni;
- TD19 ("Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72")<sup>17</sup>

L'obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni passive <u>territorialmente non rilevanti in Italia</u>, come le prestazioni alberghiere, di ristorazione, ecc., che si considerano effettuate all'estero, alle quali viene applicata l'iva estera; <u>tuttavia tale obbligo è relativo solamente alle fatture per acquisti di beni e servizi di importo superiore, per singola operazione, a 5.000 euro (iva compresa).</u>

#### Attivazione del bonus "acqua potabile", per spese effettuate nel 2023

È possibile fare richiesta, da inviare telematicamente (anche mediante un intermediario) all'Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (anno 2023), per usufruire del bonus in oggetto (credito d'imposta pari al 50%) per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano. L'agevolazione può essere fruita sia dalle persone fisiche che dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è di:

## Provvedimento n. 3921/2024

- € 1.000 per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- € 5.000 per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali

# Deduzione costi di ricarica elettrica autovetture

## autovetture

Interpello n. 477/2023 Con l'interpello in oggetto, l'Agenzia Entrate equipara la ricarica di energia elettrica al carburante per autotrazione, sia con riferimento alla deducibilità dei costi, ai fini delle imposte sui redditi, sia in termini di detraibilità dell'Iva. Ciò comporta quindi che sia le percentuali di deducibilità dei costi sia le percentuali di detraibilità dell'iva sono le stesse utilizzate per i costi di acquisto del carburante (percentuali che variano a seconda dei vari casi di utilizzo del veicolo: auto esclusivamente strumentali, auto date in uso promiscuo ai dipendenti, auto aziendali, ecc.). Si ricorda che, come per i carburanti

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> in riferimento agli enti non commerciali, l'obbligo di comunicazione dei dati, riguarda le sole operazioni, da e verso estero, realizzate nella sfera commerciale dell'ente

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> In quanto la fattura, essendo l'operazione territorialmente rilevante in Italia ai fini iva, è stata emessa, dal fornitore estero, senza iva. Fanno eccezione solamente gli <u>acquisti intracomunitari di beni</u> entro la soglia di 10.000 euro annui complessivi, che sono territorialmente rilevanti nel Paese del fornitore estero e per i quali va fatta la sola comunicazione dei dati, senza integrazione dell'iva

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si tratta delle seguenti operazioni: acquisti da soggetti non residenti, di beni già presenti in Italia (anche se introdotti in un deposito iva); acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o da San Marino



segue	tradizionali, la relativa deducibilità e detraibilità dei costi, anche per le ricariche elettriche, è consentita a patto che il relativo pagamento sia effettuato mediante mezzi tracciabili (carte di credito e di debito, bonifico bancario, addebito diretto in conto corrente)
Investimenti 4.0 e ordinari agevolati: no all'obbligo di indicare il rif. alla legge nel DDT Risposta al question	Con la risposta citata, il Ministero dell'Economia dispone che l'obbligo di indicare anche nei DDT (oltre che nelle fatture) la legge agevolativa relativa al credito d'imposta per acquisto di beni strumentali ordinari e 4.0 (ex-superammortamento ed ex-iperammortamento) si intenderà comunque assolto, anche in assenza di una tale dicitura riportata nei DDT, qualora la fattura emessa dal fornitore (sulla quale è sempre annotata la norma agevolativa) richiami in modo univoco il documento di trasporto.
time n.5-01787  Novità in tema di interpello  D.Lgs. 219/2023  (in materia di Statuto dei diritti del contribuente, L. 212/2000)	Si segnala che, <u>a far data dal 19/01/2024</u> , viene introdotta, <u>esclusivamente</u> per alcune tipologie di contribuenti <sup>18</sup> la <b>consultazione semplificata</b> (nuovo art. 10-nonies della legge 212/2000), che consentirà di ottenere chiarimenti su casi specifici <u>senza dover presentare istanza di interpello</u> . I contribuenti citati, potranno infatti consultare, gratuitamente, un'apposita banca dati che contiene i documenti emanati dall'Agenzia (circolari, interpelli, ecc.). Tale banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.  Qualora invece non sia possibile ritrovare nella banca dati, una soluzione al proprio caso, verrà generata una risposta automatizzata nella quale sarà specificato che, in relazione alla questione, sarà possibile
	presentare un'istanza di interpello.  NOVITA': sempre dal 19/01/2024, la presentazione dell'istanza di interpello <u>è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo</u> la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori: pubblicati i valori convenzionali del benefit 2024	Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 298/2023, i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell'individuazione del reddito in natura (fringe benefit) dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti (e collaboratori coordinati). Tali importi avranno validità per tutto l'anno 2024. Ricordiamo che l'importo del fringe benefit dipende anche dalla quantità di emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo <sup>19</sup> , se assegnato in uso promiscuo dopo il 30/6/2020. Si possono presentare i seguenti casi:  • Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente entro il 30 giugno 2020: resta in vigore la normativa vigente al 30.6.2020 (fringe benefit pari al 30% di 15.000 Km in base
Tabelle ACI/Ag. Entrate	<ul> <li>al costo chilometrico ACI); non c'è quindi nessuna incidenza dell'emissione di CO<sub>2</sub> in g/Km;</li> <li>Auto immatricolata dal 1° luglio 2020 e assegnata al dipendente dal 1° luglio 2020: si applicano i valori delle tabelle ACI che tengono conto delle fasce di emissione di CO<sub>2</sub> in g/Km (vedi nota 19 a fondo pagina);</li> <li>Auto immatricolata entro il 30 giugno e assegnata al dipendente dal 1° luglio 2020: ai fini fiscali e contributivi occorre individuare il valore del benefit per l'utilizzo privato dell'auto aziendale, scorporando dal valore "normale" dell'uso del veicolo annuale, il costo per l'utilizzo nell'interesse</li> </ul>
Bonus pubblicità 2023 – dichiarazione sostitutiva	del datore di lavoro (ciò comporta, preventivamente, una valorizzazione della percorrenza chilometrica del veicolo per scopi aziendali).  I soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023 possono presentare la "Dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel medesimo anno, inviando il modello di dichiarazione sostitutiva telematica entro il giorno 09.02.2024, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Limite contanti invariato	Resta confermato anche per il 2024 (e anni seguenti) il divieto del trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importo pari o superiore a € 5.000.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

<sup>18</sup> I soggetti in questione sono tutte le persone fisiche, anche non residenti, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ad esse equiparate in contabilità semplificata

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di CO<sub>2</sub> non superiori a 60 g/km, si assume come base imponibile (fiscale e, per effetto dell'armonizzazione, contributiva) il 25% dell'importo; la percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; qualora i valori di emissione siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50%; per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 60%. Le tabelle Aci pubblicate dall'Agenzia delle Entrate riportano, per ogni veicolo, in 4 colonne, i valori determinati tenendo conto delle fasce di emissione citate.